



**centro per la lotta
contro l'infarto s.r.l.**

PROTOCOLLO WHISTLEBLOWING

Rev.2 Agg. al 07/10/2025

Approvato dal Presidente del CdA (Prof. Mario Motolese)



INDICE

1. Scopo	3
2. Definizioni	3
3. Campo di Applicazione	4
4. Principali Riferimenti Normativi	4
5. Adozione e Diffusione	5
6. Principi Generali	5
7. Modalità di Segnalazione e Gestione delle Segnalazioni.....	6
8. Canali di Segnalazione	6
9. Segnalazione Anonima	6
10. Oggetto e Contenuto delle Segnalazioni.....	7
11. Processo di Gestione Delle Segnalazioni	7
11.1. Istruttoria.....	7
11.2. Decisione e misure in risposta alla segnalazione	8
12. Tutela E Doveri Del Segnalante	8
12.1. Tutela dell'identità del Segnalante e Della Riservatezza Delle Informazioni	8
12.2. Divieto di atti ritorsivi, vessatori o discriminatori.....	8
13. Tutela Del Segnalato	9
14. Canali di Segnalazione Esterna	9
15. Sistema Sanzionatorio.....	9
16. Archiviazione, Conservazione Della Documentazione E Tracciabilità	9
17. Trattamento Dei Dati Personali	9



1. SCOPO

Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l., al fine di favorire una cultura etica all'interno della propria "Catena del Valore", adotta strumenti volti a prevenire, scoprire e segnalare condotte illecite poste in essere in violazione della normativa cogente e interna, nonché dei principi etici promossi e incoraggia i propri dipendenti, nonché i soggetti che a qualsiasi titolo svolgano o abbiano svolto prestazioni in favore del **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l** o ricoprano funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza a segnalare qualsiasi comportamento, atto od omissione rilevante ai sensi del presente documento e di cui gli stessi siano a conoscenza.

Il presente Protocollo sulla segnalazione delle condotte illecite ha lo scopo di:

- favorire un ambiente di lavoro sano e caratterizzato da senso di appartenenza e legalità, tutelando il dipendente del Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l. che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- regolamentare anche e non solo ai sensi dell'art. 6, comma 2 *bis*, del D.Lgs. 231/2001 (per come modificato dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 24/2023, per il quale i modelli di gestione, organizzazione e controllo "prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)") i canali di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità e rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare le segnalazioni, nonché regolamentare le misure a tutela dei segnalanti e il sistema disciplinare.

2. DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni intendono fornire informazioni introduttive per una migliore comprensione dei concetti e degli acronimi espressi nel presente Protocollo.

Destinatari: si intendono le Persone del **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.**, nonché i soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche, (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori, lavoratori autonomi e liberi professionisti, consulenti o clienti e altri soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l** come collaboratori o business partners). In particolare, sono ricompresi tutti i soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023;

Codice Etico e di Condotta: Documento adottato dal **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.**, finalizzato a declinare i valori ed i principi etici e comportamentali che tutti gli stakeholder, nei diversi ruoli, ambiti e competenze, devono considerare come indirizzi univoci di comportamento nell'espletamento delle proprie attività.

Gestore delle Segnalazione: Persona fisica interna, alla quale **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l** affida la responsabilità di gestire le segnalazioni pervenute attraverso il Canale di Segnalazione Interna (Designato al Trattamento Dati). Il Gestore della Segnalazione, coinvolgerà l'OdV, di volta in volta sulla base del contenuto delle segnalazioni.

Modello 231: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.** ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

Persone del CLI.: tutti i legali rappresentanti, i soci, gli amministratori, procuratori, dirigenti, dipendenti (qualunque sia l'inquadramento giuridico e contrattuale della prestazione, inclusi tirocinanti e volontari) e membri di organi di controllo di **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.**;

Piattaforma di Segnalazione o Sistema di Segnalazione: il sistema informatico che garantisce, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.



Procedure Interne: tutte le procedure, policy, istruzioni operative e tutti gli altri documenti che fanno parte del sistema di gestione aziendale;

Segnalante (cd. *Whistleblower*): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Sono soggetti legittimati alla segnalazione i vertici aziendali¹, dipendenti (di qualsiasi categoria: a tempo determinato, indeterminato, dirigenti, stagisti, etc.) ed ex lavoratori, collaboratori, consulenti, business partners e tutti i soggetti di cui all'art. 3 del D. Lgs. n 24/2023 attuativa della direttiva UE 2019/1937.

Segnalazione Interna: qualsiasi comunicazione, effettuata con i canali di segnalazione predisposti, avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di violazioni (comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto/a conoscenza nel contesto lavorativo, inclusi i tentativi di violazione) posti in essere da dipendenti o rappresentanti del **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.**, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.**

Segnalazione Illecita: Segnalazione che, dagli esiti della verifica preliminare e sulla base di elementi oggettivi, si rilevi infondata e rispetto alla quale le circostanze accertate consentano di ritenere che sia stata effettuata in malafede o con dolo o colpa grave.

Soggetti Sensibili Collegati al Segnalante: a norma del D.Lgs. 24/2023, si intendono tali i soggetti facilitatori del segnalante, le persone legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e che operino nello stesso contesto lavorativo, i colleghi del segnalante, gli enti di proprietà del segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo. A tali soggetti sono estese le medesime misure di protezione previste per il segnalante.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo, si applica a tutte le attività del **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.**, ovunque svolte. Si applica a tutti gli amministratori, membri di organi di controllo, dipendenti e collaboratori del **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.** e – in ogni caso – di chiunque agisca in nome, per conto o nell'interesse del **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.** (a titolo esemplificativo: consulenti, fornitori, subappaltatori, etc.), così come specificato in seno alla definizione di “Destinatari”.

4. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riportano i Principali Riferimenti Normativi

- ◆ D. Lgs. n. 231/2001 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”;
- ◆ D. Lgs. N. 101/2018 “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)*”;
- ◆ Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati”;
- ◆ D.lgs. n. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” e ulteriore legislazione/regolamentazione ivi citata/richamata;

¹ Per vertici aziendali si intendono: i componenti del CdA, il Presidente del CdA, i procuratori, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione del **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.**



- ◆ Codice civile;
- ◆ Codice penale;
- ◆ Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001;
- ◆ I documenti del Sistemi di Gestione aziendali;
- ◆ Documenti organizzativi (es. deleghe interne, procure, mappa dei poteri, etc.) vigenti presso **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.**

Documenti Interni

- ◆ Documenti del Modello di Organizzazione, Controllo e Gestione conforme al D.Lgs. 231/2001;
- ◆ Procedure/Documenti del Sistema di Gestione Qualità;
- ◆ Politica Aziendale;
- ◆ Codice Etico.

5. ADOZIONE E DIFFUSIONE

Al presente documento viene garantita la massima diffusione possibile. A tal fine, è infatti pubblicato sul sito internet del **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.** e sulla rete intranet aziendale.

6. PRINCIPI GENERALI

In conformità alla normativa cogente, può costituire oggetto di segnalazione qualsiasi comunicazione avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti, atti od omissioni posti in essere da dipendenti o rappresentanti del **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.** che possano recare un danno anche solo di immagine al **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.** stesso nonché a terzi.

Il funzionamento del Sistema di Segnalazione si basa, altresì, sui seguenti principi fondamentali:

- **Libero accesso:** tutte le Persone del **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.** e i soggetti terzi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 che interagiscono con il **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.** sono legittimati a effettuare segnalazioni attraverso il processo descritto nel presente documento e sul sito web.
- **Indipendenza e professionalità dei soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni:** tutti le persone coinvolte nella gestione della segnalazione svolgono le proprie attività assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionale.
- **Formazione:** l'erogazione ai dipendenti e vertici aziendali della formazione specifica sulla normativa applicabile e sui contenuti del presente documento costituisce parte del processo di gestione ed è programmata con cadenza regolare.
- **Tutela del segnalante (c.d. whistleblower) e dei soggetti sensibili ad esso collegati:** in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, al segnalante e ai soggetti sensibili ad esso collegati sono garantite le seguenti tutele. Precisamente:
 - a) **Obbligo di riservatezza,** di cui al paragrafo “*Tutela dell'identità del segnalante e della riservatezza delle informazioni*” del presente documento;
 - b) **Divieto di ritorsioni,** di cui al paragrafo “*Divieto di atti ritorsivi, vessatori o discriminatori*” del presente documento.
- **Tutela del segnalato:** **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.** e le persone coinvolte nel processo di Segnalazione (Gestore delle Segnalazioni/OdV) prevedono e applicano criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, i soggetti segnalati sono, pertanto, tutelati sia con riferimento alla confidenzialità delle segnalazioni che li riguardano e delle eventuali indagini svolte, sia alla protezione degli stessi da eventuali segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie. In caso di segnalazioni illecite, a tutela dell'immagine e reputazione dei soggetti ingiustamente segnalati, non sono applicate al segnalante le misure di tutela previste e il **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.** assicura l'adozione delle sanzioni disciplinari previste dal sistema e dalla normativa applicabile anche nei confronti del segnalante. Inoltre, i



soggetti/uffici coinvolti oggetto di segnalazione illecita sono informati del contenuto della segnalazione illecita e dell'identità del segnalante per consentire loro di valutare eventuali azioni a propria tutela.

- **Dovere di segnalare:** i Destinatari hanno il dovere di segnalare le violazioni di cui vengano a conoscenza o di cui abbiano un ragionevole sospetto.
- **Divieto di effettuare segnalazioni manifestamente infondate e/o diffamatorie**
- **Dovere di indipendenza e professionalità nella gestione delle segnalazioni**
- **Tutela dell'integrità delle segnalazioni:** il Sistema di Segnalazione garantisce che nessuna segnalazione (dalla fase della notifica a quella della decisione) possa essere cancellata e/o alterata.

7. MODALITÀ DI SEGNALEZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALEZIONI

Al fine di consentire ai soggetti destinatari del presente documento di assolvere al proprio onere di segnalazione, **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.** ha predisposto, in ottemperanza alle disposizioni cui al D.Lgs. 24/2023, attuativo della direttiva UE 2019/1937 – differenti canali attraverso i quali, i soggetti destinatari, possono effettuare le segnalazioni e ha regolamentato il processo di gestione delle segnalazioni come di seguito descritto.

8. CANALI DI SEGNALEZIONE

Di seguito si riepilogano i canali di segnalazione adottati dal **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.**

	PROCEDURA INFORMATICA DEDICATA: accesso tramite Link https://centrolottainfarto.trusty.report/
	Per Posta ordinaria: all'indirizzo di Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l. – Via Pontremoli, 26 – 00182 Roma (RM), all'attenzione del Gestore delle Segnalazioni/Organismo di Vigilanza (OdV). A garanzia della riservatezza del segnalante, è necessario che la missiva sia inserita in una busta chiusa e rechi la dicitura "RISERVATO-WHISTLEBLOWING" al soggetto destinatario della stessa
	Comunicazioni Verbali: nel caso di segnalazioni verbali (anche telefoniche), il Gestore delle Segnalazioni/OdV ha il dovere di mantenere l'anonimato, se richiesto, del lavoratore da cui riceve la comunicazione.
	A Mano: attraverso un modulo standard di segnalazione da recapitare personalmente al Gestore delle Segnalazioni/OdV

L'iter procedurale su come effettuare la Segnalazione sulla Piattaforma Informatica  è riportato in apposita Brochure "Canali di Segnalazione-Iter Procedurale" riportato sul sito web del **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.**

Su richiesta del segnalante stesso, è possibile prevedere la segnalazione in presenza mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole. In tal caso, è assicurata, su espresso consenso della persona segnalante, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 24/2023, la conservazione della documentazione completa e accurata di tale incontro su supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni. Le segnalazioni rilasciate mediante incontro in presenza, previo consenso della persona segnalante, possono essere documentate a cura del personale addetto mediante registrazione su un verbale. In tal caso, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

9. SEGNALEZIONE ANONIMA

Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l., in conformità alla normativa applicabile, garantisce la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima, qualora adeguatamente circostanziate e di contenuto sufficientemente dettagliato da renderle verificabili.

In ogni caso, stante anche l'ampia tutela prevista per il segnalante, **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.** ed i suoi shareholder incoraggiano e promuovono le segnalazioni identificative poiché più efficaci e, in ogni caso,



richiedono all'eventuale segnalante anonimo, di effettuare una segnalazione supportata da evidenze e il più circostanziata possibile.

10. OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALEZIONI

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un interesse pubblico o privato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere segnalati fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio al **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.**, quali ad esempio:

- ◆ Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- ◆ Condotte illecite (ai sensi del D. Lgs. 231/01 o violazione del modello organizzativo e gestionale previsto dallo stesso decreto)
- ◆ Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali, nei settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti mancini e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi;
- ◆ Atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell'UE;
- ◆ Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- ◆ Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni UE nei settori richiamati dal decreto;
- ◆ in generale, tutto quanto indicato dall'art. 2, comma 1, lettera a) e allegati richiamati del D.Lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni devono:

- riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con il **Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.**;
- essere veritiere, circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardanti fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal *whistleblower* medesimo.
- contenere informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi nell'organizzazione presso cui la persona segnalante lavora o ha lavorato, o in altra organizzazione con la quale la persona segnalante è o è stata in contatto nell'ambito della sua attività professionale, nonché tentativi di occultare tali violazioni.

11. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALEZIONI

Ricevuta la segnalazione, entro 7 giorni da quando è stata effettuata, il Gestore delle Segnalazioni, tramite il Sistema di Segnalazione (o per altre vie se la segnalazione è arrivata con altro mezzo), rilascia al segnalante un avviso di ricevimento. Presa in carico la segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni procede ad effettuare una verifica preliminare di identificazione dell'oggetto, nonché della fondatezza delle circostanze ed eventi rappresentati. Qualora la segnalazione risulti manifestamente infondata, il Gestore delle Segnalazioni procede all'archiviazione motivata da nota di accompagnamento. Invece, qualora la segnalazione fondata risulti, tuttavia, non sufficientemente dettagliata, il Gestore delle Segnalazioni provvede a formulare al segnalante le eventuali opportune richieste di integrazioni/chiarimenti. A seconda della natura della segnalazione il Gestore della Segnalazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, deciderà di coinvolgere l'OdV di volta in volta sulla base del contenuto delle segnalazioni.

11.1. ISTRUTTORIA

La fase istruttoria è volta all'accertamento dei fatti segnalati. Il Gestore delle Segnalazioni/OdV, pertanto, provvede a svolgere gli accertamenti istruttori opportuni. Entro tre mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento della segnalazione,



oppure, dalla scadenza del termine di sette giorni dal ricevimento della segnalazione quando non sia stato possibile inoltrare l'avviso di ricevimento al Segnalante, questo deve essere informato dello stato della segnalazione, a meno che la segnalazione non sia arrivata per via diversa dal Sistema di Segnalazione e non contenga i riferimenti per contattare il segnalante.

11.2. DECISIONE E MISURE IN RISPOSTA ALLA SEGNALEZIONE

Alla luce delle risultanze istruttorie il Gestore delle Segnalazioni/OdV:

- classifica nei propri report la segnalazione, a seconda dei casi, come “Fondata” o “Non Fondata”;
- predisporre una relazione sugli esiti delle indagini;
- *trasmette quanto sopra al Consiglio di Amministrazione che deciderà le azioni che si rendano necessarie secondo quanto previsto dal presente documento e dalla legislazione vigente.*

12. TUTELA E DOVERI DEL SEGNALENTE

Le persone coinvolte nella gestione delle segnalazioni sono tenute a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della segnalazione, nonché sulla identità dei soggetti segnalanti (ove comunicati) e segnalati.

12.1. TUTELA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALENTE E DELLA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l. garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante (ove comunicata) e la riservatezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni in ogni fase del processo di gestione della segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge. In particolare, è compito del Gestore delle Segnalazioni/OdV assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante (ove comunicata) dal momento della presa in carico della segnalazione fino al termine degli accertamenti sulla fondatezza della stessa, anche nelle ipotesi in cui dovesse rivelarsi errata o infondata. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità del segnalante (ove comunicata) e qualsiasi altra informazione dalla quale può evincersi direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate - senza il suo consenso espresso - a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

12.2. DIVIETO DI ATTI RITORSIVI, VESSATORI O DISCRIMINATORI

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata, nessuna forma di ritorsione vessazione, o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Tale protezione è garantita anche quando la segnalazione, seppur infondata, sia stata effettuata in buona fede e con ragionevolezza. Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito atti discriminatori deve fornirne notizia circostanziata, inoltrando un'apposita segnalazione attraverso i Canali interni messi a disposizione. In tali casi il Gestore delle Segnalazioni garantisce lo svolgimento tempestivo delle indagini, con il supporto delle funzioni interessate dai fatti oggetto di segnalazione. In particolare, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di atti ritorsivi, vessatori o discriminatori al Responsabile Ufficio del Personale, il quale valuta gli atti o provvedimenti necessari a rimediare agli effetti negativi di eventuali accertati atti ritorsivi, vessatori o discriminatori e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore dei suddetti atti. Inoltre, qualora il Segnalante sia un dipendente, il Gestore delle Segnalazioni/OdV - avvalendosi degli Uffici competenti – monitora lo svolgimento della vita lavorativa del dipendente per un periodo di almeno due anni dalla data della segnalazione, per accertare l'assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione conseguenti alla segnalazione stessa. Le misure di tutela sopra descritte si applicano anche ai soggetti facilitatori del segnalante, alle persone legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e che operino nello stesso contesto lavorativo, ai colleghi del segnalante, agli enti di proprietà del segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo.



13. TUTELA DEL SEGNALATO

Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l. richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima di reciproco rispetto e vieta e sanziona atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno. Le garanzie di riservatezza fissate dal presente documento tutelano anche il soggetto segnalato o gli altri soggetti coinvolti. Il segnalato ha diritto di essere informato dell'esistenza della segnalazione e dell'esito delle verifiche svolte. Tali informazioni potranno però essere ritardate, limitatamente al tempo necessario, al fine di evitare il rischio di pregiudicare le esigenze di accertamento, incluse quelle eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria, qualora coinvolta. Il segnalato non è sanzionabile in assenza di riscontri oggettivi della violazione segnalata, oppure senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti come previsto dalle normative applicabili. Ad ulteriore tutela del segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge. Si specifica che è tutelata altresì l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

14. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Ferma restando la preferenza per il canale interno - come chiarito sopra - il decreto prevede per i soggetti del settore sia pubblico sia privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno, istituito e gestito dall'ANAC.

Le condizioni per effettuare tale tipo di segnalazione esterna sono le seguenti:

- il canale di segnalazione interna non risulti attivo;
- il segnalante abbia già effettuato una segnalazione al canale interno e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna tramite il canale previsto, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

15. SISTEMA SANZIONATORIO

L'inosservanza dei principi contenuti nel seguente Protocollo comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste.

16. ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TRACCIABILITÀ

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs 24/2023; del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 e del principio di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 51 del 2018 (protezione dei dati personali in ambito penale).

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili e compatibili e dell'informativa pubblicata nella pagina web. Il processo di gestione delle segnalazioni è improntato sul principio di "garanzia di riservatezza e anonimato" e il "principio di riservatezza del Segnalante" e, pertanto, nelle more del processo interno di accertamento, è garantita la massima



riservatezza. Resta ferma la possibilità per l'interessato di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, facendo riferimento al Titolare del Trattamento (*Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l.*) inviando:

- ♦ una raccomandata A/R a Centro per la Lotta Contro l'Infarto S.r.l. con sede in Via Pontremoli, 26 - 00182 Roma (RM);

Ove l'Interessato ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti può proporre reclamo o effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali, all'indirizzo pec: protocollo@pec.gpdp.

È sempre tutelata la riservatezza del Segnalante, la cui identità non può essere rivelata al Segnalato salvo i casi previsti dalla legge, al fine di evitare ritorsioni, minacce, violenze, discriminazioni, ecc. dirette o indirette nei suoi confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione. Tale principio non è garantito nel caso di segnalazione illecita.